



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 07/10/1993, sulla quale il CO.RE.TE.CO. di Gorizia ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nella seduta del 25/10/1993 ai nn. 1769/3069, e modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 21/05/1998, sulla quale il CO.RE.CO. di Udine ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nella seduta del 13/07/1998 ai nn. 3755/31199.

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale, di carattere permanente, temporaneo o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi rappresentati in Assemblea.
2. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine a proposte di deliberazione e altre questioni segnalate dall'Assessore competente.
I membri di esse hanno nei relativi lavori il diritto d'iniziativa di cui al VI comma dell'art. 31 della legge 142/1990.
3. Ogni gruppo consiliare procede alla designazione dei propri membri alla Commissione e ne dà immediata comunicazione al Sindaco.
4. Ogni Commissione ha un Presidente e un Vicepresidente.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale o da un membro designato dal Presidente.
5. Presidente e Vicepresidente sono eletti a maggioranza dei voti, con distinte votazioni, dalle Commissioni nel proprio seno.
6. Alle sedute partecipano i dipendenti cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche all'esame.
7. I Consiglieri che siano i soli componenti del loro Gruppo e che siano impediti a presenziare ai lavori della Commissione, possono attribuire delega a Consigliere di altro Gruppo, salvo revoca.
8. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da un collega appartenente al medesimo Gruppo, previo avviso al Presidente della Commissione.

Art. 2 - COMPETENZE E ASSETTO

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie che la legge 142/90 assegna al Consiglio.
2. Le Commissioni sono composte da 6 membri che saranno distribuiti nella seguente maniera: 4 membri distribuiti alla maggioranza e 2 membri distribuiti alla minoranza proporzionalmente alla rappresentanza politica presente nel Consiglio Comunale.
3. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di tanti Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
4. Per quanto è possibile le sedute delle Commissioni non si svolgono contemporaneamente; comunque, non si possono riunire più di due Commissioni per volta.
5. Con l'accordo di entrambe, le Commissioni possono stabilire sedute congiunte. In tal caso la seduta viene presieduta dal Presidente più anziano d'età.

6. In conformità a quanto previsto dal 3° c. dell'art. 12 dello Statuto Comunale, per l'esame di particolari problemi il Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un singolo Commissario, può invitare a prendere parte alle sedute persone di specifica competenza che non avranno però diritto di voto.
7. Il Sindaco, nell'ambito del proprio ruolo, coordina l'attività delle Commissioni in relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale; può inoltre sollecitarne la convocazione e, ove il caso lo richieda, revocarne la convocazione.
8. In sede di Consiglio Comunale qualora un Consigliere componente la Commissione ritenga non sufficientemente o correttamente espressa la propria posizione, può chiedere la parola al fine di proporre una rettifica al processo verbale della Commissione stessa o per chiarire o correggere il proprio pensiero espresso in quella sede.
9. Il Consiglio può sempre deliberare la nomina di Commissioni speciali e temporanee per la costituzione e il funzionamento delle quali si applicano le disposizioni di cui alla presente regolamentazione, ove compatibili. Le eventuali e necessarie disposizioni di raccordo saranno stabilite dal Consiglio.

Art. 3 - FUNZIONAMENTO

1. Presidente e Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione. L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione, stabilisce il programma di lavoro della stessa, redige l'Ordine del Giorno delle riunioni e ne cura la regolare convocazione.
2. L'esame delle proposte di deliberazione si svolge su relazione introduttiva del Presidente, prendendo diretta conoscenza delle pratiche ed avvalendosi dell'eventuale apporto dei dipendenti di cui al comma sesto dell'art. 1.
3. L'esame può concludersi con l'espressione di un voto su un parere scritto; detto parere viene sollecitamente trasmesso al Sindaco e ai capigruppo, unitamente al verbale della seduta, redatto dal Segretario della Commissione e depositato in Segreteria in visione ai componenti almeno 24 ore prima che gli argomenti trattati formino oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le decisioni delle Commissioni sono valide quando sono prese a maggioranza dei voti dai Commissari presenti.
5. Qualora un progetto di delibera, ovvero una qualsivoglia altra iniziativa che la Commissione intenda promuovere, implichi entrate o spese, modificative del bilancio approvato, ciò può essere assunto dopo una attenta e motivata valutazione stante le relative conseguenze di carattere finanziario,
6. Le convocazioni delle Commissioni sono disposte con avvisi notificati a domicilio a meno che l'urgenza costringa il ricorso ad altro mezzo.
7. Spetta al Presidente della Commissione dichiarare chiusa la seduta.
8. Le relazioni delle Commissioni al Consiglio saranno depositate presso la Segreteria Comunale in visione ai Consiglieri almeno 24 ore prima che si apra la discussione.